



**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
UFFICIO PER LE POLITICHE DELLA RAPPRESENTANZA E
DELLA PARTECIPAZIONE**

**COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM.)**

Deliberazione n. 9/2013

OGGETTO : DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA
ITALIA SRL

CONTRO SKY

L'anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di giugno presso la sede del Co.re.com. si è riunito il Comitato regionale per le comunicazioni.

Sono presenti i Signori

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1. TREROTOLA Ercole | Presidente |
| 2. MAICO Fortunato | Componente |
| 3. CICCIMARRA Saverio | Componente |
| 4. FULGIONE Anna | Componente |
| 5. CARCURO Massimo | Componente |

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

Definizione della controversia

Rif.: GU14 del 10 APRILE 2013 Prot. n. 3740/C

contro

SKY Italia s.r.l.

DELIBERA N. 9/2013 del 7 giugno 2013

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” ed, in particolare, l’art. 1, comma 13, che prevede l’istituzione, quale organo funzionale dell’Autorità, dei Comitati regionali per le comunicazioni, e l’art. 1, comma 6, lett. a), n. 14, che attribuisce all’Autorità le competenze in materia di controversie tra gli utenti ed i gestori;

VISTA la legge regionale del 27 marzo 2000, n. 20, recante norme per la “Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.”;

VISTO l’art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, AGCOM), la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha innovato la disciplina della delega di funzioni tra l’Autorità ed i Comitati regionali per le comunicazioni, includendo tra le nuove funzioni delegabili anche quella relativa alla definizione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;

VISTA la Convenzione stipulata il 17 novembre 2011 tra il Presidente del Consiglio regionale di Basilicata, il Presidente del Co.re.com Basilicata ed il rappresentante dell’AGCOM, con la quale la descritta nuova funzione di definizione delle controversie è stata delegata al Co.Re.Com. Basilicata a partire dal 1 gennaio 2012;

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni, recante il “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti” (di seguito, “Regolamento”);

VISTA la delibera dell’AGCOM n. 529/09/CONS, recante “Approvazione linee guida relative all’attribuzione delle deleghe ai Co.re.com in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 179/03/CSP, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249";

VISTA la delibera dell'AGCOM n. 73/11/CONS, recante "Approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito, "Regolamento Indennizzi");

VISTA l'istanza presentata dall'utente in data 10 aprile 2013 acquisita al Prot. n. 3740/C;

VISTA la nota del 10 aprile 2013, Prot. 3743/C, con la quale il Co.Re.Com Basilicata ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della controversia, invitando le parti a produrre memorie e documentazione, nonché un ulteriore termine per integrazioni e repliche alle produzioni avversarie;

UDITA la parte istante, rappresentata in sede di definizione dall'avv. _____, nel corso dell'udienza del 15 maggio 2013, ai sensi dell'art. 19 dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS;

VISTO il verbale di udienza n. 54/2013 del 15 maggio 2013, con il quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 18, comma 4, dell'Allegato A) della delibera AGCOM n. 173/07/CONS ha trattenuto in definizione la controversia, deferendola all'organo competente a norma dell'art. 19 del medesimo Allegato A);

CONSIDERATO QUANTO SEGUE:

1. Svolgimento del procedimento

1.1-L'istante, _____, nell'istanza introduttiva e nell'udienza di discussione, relativamente al contratto con la società Sky Italia s.r.l., codice cliente _____, di fornitura del servizio televisivo a pagamento ha rappresentato quanto segue:

- a) di avere esercitato disdetta dall'abbonamento in essere in data 30.06.2010;
- b) di avere la Società Sky Italia s.r.l., nonostante l'intervenuta disdetta a mezzo A/R del 30.06.2010, continuato ad emettere fatture per l'importo complessivo di € 225,92;
- c) di aver pagato la somma suindicata in attesa di verificare la reale posizione contrattuale;
- d) di aver con missiva del 16.11.2011 richiesto alla società Sky la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dopo la disdetta;
- e) di non aver la Società riscontrato tali richieste.

Nelle conclusioni rassegnate il sig. _____ ha richiesto l'annullamento della posizione debitoria, la restituzione della somma di € 225,92, indebitamente percepita dall'operatore dopo l'avvenuta disdetta l'indennizzo per € 350,00 ed il pagamento delle spese di procedura.

ha partecipato all'udienza fissata per il tentativo di conciliazione ed altresì all'udienza di definizione del 15.05.2013, sebbene ritualmente convocata. L'istante nel corso del procedimento ha depositato memoria difensiva acquisita in data 02.05.2013 al prot. 4553/C ed ha poi partecipato alla predetta udienza di definizione.

2.2-Relativamente alle doglianze e richieste tempestivamente introdotte dall'utente, in atti risulta quanto segue:

A) - L'istante ha prodotto copia della comunicazione di recesso, inoltrata con raccomandata A/R del 30.06.2010, da cui è dato evincersi in maniera univoca la volontà di cessare il contratto ed ha prodotto, inoltre, l'avviso di ricevimento della raccomandata da parte dell'operatore Sky Italia s.r.l.

Sulla scorta del documento in parola deve ritenersi il contratto essere cessato in data 8 agosto 2010, conseguentemente non avendo più titolo l'operatore a fatturare all'istante i canoni di servizio successivamente a tale data.

Come noto, il recesso, tanto nelle ipotesi legali che in quelle convenzionali, è la facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto a prescindere da eventuali inadempienze dell'altro contraente.

Nei contratti per adesione stipulati con operatori di reti televisive il diritto di recesso è previsto dalla legge e precisamente dall'art.1, comma 3, del D.L. 31 gennaio 2007 n.07 convertito da L. 02 aprile 2007 n.40, il quale fissa in giorni trenta il termine massimo di preavviso alla controparte, con espressa previsione di nullità di eventuali clausole difformi.

Tale previsione normativa è correttamente riportata nella Carta dei Servizi Sky.

In forza delle previsioni del punto 4.2 lettera (ii) della Carta dei Servizi, Sky Italia s.r.l. avrebbe potuto pretendere dall'utente solamente gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio fruito fino alla data di efficacia del recesso, il rimborso di €11,44 (iva inclusa) a titolo di costi del recesso, l'importo corrispondente agli eventuali sconti di cui abbia beneficiato l'abbonato qualora non abbia rispettato i termini minimi di durata contrattuale.

B) - L'istante ha prodotto copia delle fatture emesse dall'operatore dopo la data di disdetta nonché copia delle ricevute di versamento effettuate dall'utente per l'importo complessivo di € 223,37 (al netto delle commissioni postali). Da tali documenti dimostrano che Sky Italia, in violazione degli effetti del recesso dell'istante, nonché in violazione delle predette previsioni del punto 4.2 della Carta dei Servizi, ha richiesto e di fatto ricevuto somme indebite. A riguardo deve precisarsi che dall'importo di € 223,37 vanno decurtate, in quanto dovute dall'utente, le seguenti somme:

- € 6,32 in relazione alla fattura n. 558161468 a titolo di canone per n. 8 giorni (dal 01.08.2010 sino al 09.08.2010 data di effettiva cessazione del contratto)

- € 11,44 a titolo di costi di recesso.

La domanda di restituzione delle somme indebitamente corrisposte da parte dell'istante risulta fondata, nei limiti sopra riportati, e le fatture emesse da Sky Italia a titolo di canoni del servizio a valere dal 09 agosto 2010 vanno annullate con obbligo per detto operatore di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dell'istante.

In ordine alla domanda di indennizzo formulata dall'istante può trovare parimenti accoglimento, nei limiti che seguono, posto che l'operatore ha contravvenuto ai propri doveri contrattuali, non cessando il servizio, di contro continuando ad emettere fatture dopo il recesso e a richiedere ed incassare somme non dovute da parte

dell'utente. Tenuto conto che tale fattispecie di indennizzo non è espressamente prevista deve farsi ricorso all'art. 12 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS secondo cui "3. Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie ai sensi degli articoli 14 e ss. del Regolamento, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi similari dal presente provvedimento, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento e secondo i criteri di cui al comma 1. Se non è possibile ricorrere all'applicazione per analogia prevista dal primo periodo, l'indennizzo è computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito per il servizio oggetto del disservizio ovvero, per i servizi gratuiti, secondo equità."

In ragione di quanto precede l'indennizzo da corrispondere va computato in misura giornaliera pari alla metà del canone mensile stabilito a decorrere dal 9 agosto 2010 sino al mese di dicembre. Pertanto deve riconoscersi la all'istante la somma complessiva di € 103,68 cui si perviene nel modo di seguito descritto:

Canone mensile € 43,00 / 2 = 21.50 €

€ 21,50 / 30 = 0,72 € indennizzo giornaliero

Periodo da indennizzare (09.08.2010 a 31.12.2010) = 144 gg

Indennizzo totale = 0,72*144 gg = € 103,68

Sulle spese del procedimento

Ai sensi dell'art. 19 comma 6 dell'Allegato A della Delibera 173/07/CONS "(...) l'Autorità, nel determinare rimborsi ed indennizzi, tiene conto del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione", pertanto considerato che l'istante è stato sempre presente alle procedure di conciliazione e di definizione, ed ha depositato memorie e documentazione a sostegno delle sue richieste e di contro la Società non ha partecipato alla fase di definizione si riconoscono al sig. _____ anche le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione, che stimasi equo liquidare per l'importo di € 100,00.

P. Q. M.

il Comitato regionale per le comunicazioni di Basilicata

DELIBERA

in accoglimento dell'istanza acquisita al protocollo GU14 del 10 APRILE 2013 Prot. n. 3740/C

1. l'operatore SKY Italia s.r.l. è tenuto a corrispondere all'utente le seguenti somme:

- € 205,61 a titolo di restituzione somme non dovute dall'utente;
- € 103,68 a titolo di indennizzo per inadempimento contrattuale;
- € 100,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura, ai sensi dell'art 19, comma 6, del Regolamento approvato con Delibera n.173/07/CONS ss.mm.ii..

La somma totale di € 409,29 dovrà essere corrisposta entro 60 giorni dalla data di notifica della presente delibera a mezzo assegno bancario intestato a _____ da inviare, a mezzo raccomandata A/R o assicurata, presso lo studio dell'Avv. _____ siti in Potenza (CAP 85100) alla c/da _____

sensi dell'art. 98, comma 11, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.


Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.


La presente decisione è comunicata alle parti, trasmessa all'AGCOM per gli adempimenti di rito ed è resa disponibile sul sito *web* dell'Autorità.

Potenza, 7 giugno 2013

Il responsabile del procedimento
Dott. Antonio Lovaglio



Il Dirigente
Dott.ssa Vesna Alagia




In qualità di esperti giuridici del Co.Re.Com Basilicata

Avv. Francesco Comuniello



Avv. Ermenegildo Caputi



Il Presidente

